REGOLAMENTO (CE) N. 860/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (capitolo 27)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], sospende la riscossione dei dazi doganali per quanto riguarda i prodotti «destinati a subire un trattamento definito» della sottovoce 2712 90 31; che tali trattamenti definiti sono descritti nella nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura precitata;

considerando che è nell'interesse della Comunità estendere la sospensione dei dazi doganali ai prodotti destinati a subire una disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, per quanto riguarda i prodotti della sottovoce 2712 90 31, per tener conto delle evoluzioni tecnologiche ed ecologiche e migliorare la competitività delle imprese europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, seconda parte — Tabella dei dazi, sezione V, capitolo 27, nota complementare 4, viene aggiunto l'elemento seguente:

«p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MÜLLER

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione (GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1).